



Trade & Customs Italian Update

Gennaio - Marzo, n. 1/2019

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Royalties, l'Agencia delle Dogane riconosce l'imposta sul valore aggiunto assolta tramite *reverse charge* dal Licenziante

L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extratributaria - con la [nota n.1224](#) pubblicata in data 6 marzo 2019 - ha riconosciuto, in applicazioni dei principi già espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza resa nella causa C-272/13 'Equoland' e dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8473 del 6 aprile 2018, come idoneo l'assolvimento da parte dell'importatore mediante autofattura (c.d. *reverse charge*) dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai diritti di licenza addizionati al valore doganale dichiarato per i beni importati purché sia *'debitamente comprovata (...)* con richiamo alle specifiche dichiarazioni doganali interessate, la corrispondenza e la pertinenza dell'IVA *'autofatturata'* alla maggiore imposta dovuta all'importazione per effetto dell'inclusione delle royalties nel valore accertato dalla dogana con gli atti oggetto di contenzioso'.

Nel documento in commento, l'Amministrazione doganale ha precisato - richiamando le indicazioni fornite dalla medesima Direzione Centrale con la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014 - che gli Uffici provvederanno, laddove ne ricorrano le condizioni, ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell'accertamento relativamente alla pretesa IVA all'importazione.

Istruzioni di dettaglio per l'applicazione dell'Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e Giappone

In seguito all'entrata in vigore - a far data dall'1 febbraio 2019 - dell'Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e il Giappone (di seguito 'APE'), l'Agencia Dogane Monopoli, con la [Circolare n. 1/D](#) del 22 gennaio 2019, ha fornito delle brevi istruzioni in merito alle *'disposizioni generali e le misure commerciali'* contenute nel medesimo APE.

Nello specifico si segnala che il Capo 3 - Sezione A dell'APE elenca le regole - sulla base della classificazione doganale - da soddisfare al fine di poter attribuire un trattamento preferenziale a ciascun prodotto scambiato tra le parti.

In proposito, giova evidenziare come il carattere innovativo dell'APE riguardi l'attestazione della prova di origine. Difatti, il carattere preferenziale delle merci scambiate deve emergere *i)* da un'attestazione di origine emessa dal soggetto esportatore o, in alternativa, *ii)* dalla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importato (c.d. conoscenza dell'importatore). In proposito vale la pena rilevare che l'APE non prevede la modalità di attestazione del carattere originario tramite il certificato EUR 1.

Da ultimo occorre rilevare che nell'ambito dell'APE trovano applicazione le disposizioni relative al Sistema REX sulla base del quale gli operatori nazionali e UE che intendono effettuare operazioni di esportazione in Giappone per un valore superiore a 6.000 Euro, devono essere registrati al sistema REX ai fini dell'emissione delle relative attestazioni di origine. Per spedizioni il cui valore non superi tali limite di 6.000 Euro non è invece richiesta la registrazione.

Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziale: semplificazioni per AEO ed esportatori autorizzati

Il ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la [nota n. 62321](#) del 18 marzo 2019 ha pubblicato le nuove linee guida predisposte da Unioncamere per il rilascio dei certificati di origine non preferenziale.

In linea generale si segnala che nelle citate linee guida è chiarito esplicitamente che - premesso che il certificato di origine non preferenziale è rilasciato dalla Camera di Commercio della circoscrizione territoriale competente sulla base della sede legale, sede operativa o unità locale dell'impresa - il richiedente, può rivolgersi anche alla Camera di Commercio ove si trova la merce da spedire, previa autorizzazione delle Camere di Commercio competente territorialmente. In proposito si segnala che nella definizione di richiedente, Unioncamere annovera - oltre allo spedite designato nel certificato di origine e allo spedizioniere doganale delegato dallo spedite designato nel certificato di origine - anche *'lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera'*.

Tra le novità si evidenzia l'obbligo, a decorrere dall'1 giugno 2019, per tutti gli operatori, di presentare la domanda per il rilascio del certificato in modalità digitale, ad eccezione *i)* delle persone fisiche e dei soggetti non iscritti al Registro delle imprese e *ii)* per quanto riguarda le imprese, dei casi in cui per motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per problemi di ordine tecnico i certificati non possono essere rilasciati in modalità telematica.

Importante novità riguarda, infatti, i soggetti titolari della certificazione AEO o dell'autorizzazione di Esportatore Autorizzato che - su istanza di parte e previa accettazione da parte della Camera di Commercio competente - possono essere autorizzati alla procedura di *'stampa in azienda del certificato di origine non preferenziale'*. Inoltre, la Camera di Commercio può estendere tale novità anche alle imprese annoverate tra i propri clienti abituali e iscritte alla Banca dati ITALIANCOM a determinate condizioni (*i.e.* assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e se non state rifiutate/sospese/revocate autorizzazioni AEO o per esportatore autorizzato).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nuovamente sul regime doganale 42 e sull'esenzione IVA

Con la [sentenza C-531/17](#) del 14 febbraio 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato nuovamente un indirizzo giurisprudenziale già consolidato sulla base del quale il beneficio dell'esenzione Iva non può essere negato all'importatore, che abbia agito in buona fede, se a seguito di successivo trasferimento intracomunitario dei beni l'imposta non è stata assolta.

Il caso esaminato dai Giudici Europei riguardava una impresa austriaca che, nell'ambito della propria attività di trasporti, in qualità di rappresentante indiretto di due società bulgare, ha immesso in libera pratica beni provenienti dalla Svizzera con codice 'regime doganale 42' in quanto tali merci erano destinate a essere trasferite in Bulgaria. Ne derivava che, considerato il successivo trasferimento delle merci in Bulgaria, sussistevano i requisiti previsti dalla normativa unionale per l'esenzione dal pagamento dell'imposta all'importazione. In ogni caso, l'Autorità doganale procedeva a richiedere alla società importatrice l'assolvimento dell'IVA sulla base della circostanza per cui non sussistevano i presupposti necessari per l'esenzione poiché i destinatari delle merci in Bulgaria avevano simulato una fittizia cessione intracomunitaria.

Ebbene, secondo i Giudici Europei, *'il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione (...) non deve essere negato all'importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta (...) in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguito a tale importazione commette un'evasione su un'operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario'*.

In sintesi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritiene che il diritto all'esenzione deve essere negato soltanto quando è lo stesso soggetto passivo che commette un'evasione fiscale o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione da esso effettuata rientrava in un'evasione fiscale. In caso di buona fede l'importatore potrà beneficiare dell'esenzione.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Gennaio - Marzo, n. 1/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.